

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, RUSSO SPENA, RUSSO FRANCO, RONCHI,
CIPRIANI, CAPANNA, ARNABOLDI**

Presentata il 25 marzo 1988

**Provvedimenti per la riconversione e la rilocalizzazione di
attività a rischio socialmente inaccettabile e la difesa
dell'occupazione ivi impegnata**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo delle attività produttive nel mondo industrializzato e, in particolare, nel nostro Paese, è stato con preoccupante frequenza contrassegnato sia dalla aggressione all'ambiente e, quindi, alla salute, sia dal degrado delle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa.

La cronaca di molti anni è costellata dai nerissimi episodi di gravi inadempienze delle direzioni aziendali per quanto riguarda la salute nei luoghi di lavoro, purtroppo, non si tratta solo di cronaca d'altri tempi: se l'IPCA di Ciriè o l'ACNA di Cengio è di quindici, dieci o cinque anni fa, Ravenna è assai più recente e la Farmoplant è attualità immediata.

Ma quante IPCA o ACNA emergono solo a stento dalla cronaca e quanti altri casi di inquinamento sono all'origine della crescita tumultuosa dei tumori nelle

aree fortemente industrializzate e fortemente inquinate?

Né possiamo seguitare a sostenere che si tratta di un necessario prezzo da pagare al cosiddetto « progresso » perché la scienza e la tecnica, da molti anni, ci hanno fatto conoscere le proprietà mutagene e cancerogene delle sostanze che vengono prodotte, commercializzate, spesso propagandate senza salvaguardie, e che sono alla base dell'aggressione all'ambiente e alla salute.

Tutti i Paesi industrializzati e tutte le organizzazioni internazionali e, tra esse, massimamente l'Organizzazione mondiale della sanità, il Programma ambiente delle Nazioni Unite e, tra gli Stati occidentali, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, hanno prodotto studi molto penetranti, raccomandazioni ed analisi che puntano alla possibilità di

produrre, commercializzare e impiegare prodotti e tecniche molto meno pericolosi di quelli fin qui adoperati.

Non è la conoscenza che manca, ma la volontà di mettere in atto strumenti, prima di tutto legislativi, con il corollario di mezzi finanziari d'intervento, che rendano concreta la riconversione da produzioni pericolose per i lavoratori addetti, per l'ambiente e, quindi, per la salute di tutti, in produzioni socialmente accettabili.

In alcuni casi la pericolosità per l'ambiente e per la salute della popolazione deriva non tanto dal come si produce, ma dal dove si produce.

Queste considerazioni ci hanno spinto a sottoporvi questa proposta di legge che parte da una definizione concreta e operativa delle attività a rischio socialmente inaccettabile per arrivare a una metodologia di progressivo abbandono o sostituzione di esse oppure per la rilocalizzazione in aree che, attraverso una opportuna valutazione di impatto ambientale, possano essere considerate idonee a ospitare tali produzioni.

Onorevoli Colleghi, l'illustrazione, forzatamente schematica, del dettaglio della proposta di legge, comincia dall'articolo 1, nel quale abbiamo voluto dare una definizione che ci pare assolutamente non equivoca delle attività che debbono essere considerate a rischio socialmente inaccettabile.

Per rendere tale definizione obiettiva e collegarla alle determinazioni internazionali, soprattutto delle Comunità economiche europee, abbiamo agganciato la definizione stessa sia alla Direttiva CEE 501/82, cosiddetta « Seveso », sia alla Direttiva Cee 337/85, quest'ultima d'introduzione della valutazione di impatto ambientale.

Inoltre ci si è collegati alle definizioni CEE di sostanze pericolose e nocive che, in Italia, vengono recepite attraverso l'attività della Commissione nazionale per la mutagenicità e la cangerogenicità operante presso l'Istituto superiore di sanità. Ricordiamo che tale Commissione lavora in stretta connessione con i corrispon-

denti servizi delle Comunità economiche europee.

Ci si garantisce, in tal modo, che le determinazioni italiane che partono da quanto già contenuto nella normativa comunitaria, ma che possono essere integrate con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente, siano in linea con le determinazioni europee e quindi non introducano penalizzazioni all'apparato produttivo italiano nei confronti degli altri paesi della CEE.

Non potrà, perciò, essere invocato alcun argomento di aggravio di costi rispetto al resto di Europa ed anzi il recepimento in Italia di direttive CEE, che sono già largamente recepite da Paesi comunitari, toglierà al nostro Paese l'accusa, purtroppo largamente condividibile, di voler imporre a Paesi europei concorrenti oneri e vincoli per la salvaguardia ambientale, senza voler avere tali oneri in Italia e quindi distorcendo, a nostro favore, la concorrenza.

Le finalità della legge sono espone nell'articolo 2 e sono di riconvertire le attività socialmente inaccettabili o rilocalizzarle qualora basti tale operazione per rendere accettabile l'impatto sull'ambiente e sulla salute.

Un punto che consideriamo essenziale è contenuto nel comma 3 dell'articolo 2 e prevede la garanzia del posto di lavoro per gli addetti alle produzioni oggetto di riconversione.

Questa disposizione elimina il ricatto occupazionale e, assieme alle disposizioni sugli interventi finanziari, toglie qualunque alibi al permanere di produzioni socialmente inaccettabili.

L'articolo 3 prevede la modalità d'intervento e una copertura degli oneri di riconversione o rilocalizzazione fino alla copertura massima del 60 per cento del costo del progetto, naturalmente previa l'istruttoria e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la riconversione e le attività alternative, CIRPA, istituito a norma dell'articolo 4.

I finanziamenti sono erogati sotto diverse condizioni tra cui spicca la conoscenza della situazione dell'impresa, tra

l'altro per quanto riguarda tutte le erogazioni di fondi pubblici ottenute dall'impresa stessa.

Tra l'altro il CIRPA deve costituire un Osservatorio nazionale permanente cui affluiscono i dati da parte degli osservatori regionali. Tali dati sono gestiti dall'Istituto superiore di sanità e sono pubblici e debbono essere messi a disposizione, salvo la pura copertura dei costi, di chiunque ne faccia richiesta.

Poiché la riconversione o la rilocalizzazione non può essere possibile, in alcuni casi, senza interventi finanziari, l'articolo 5 istituisce il fondo per la riconversione o la rilocalizzazione di attività a rischio socialmente inaccettabile.

Tale fondo è finanziato attraverso vari apporti, il primo di essi è un capitolo del bilancio di previsione dello Stato, il secondo è un limitato prelievo sul fatturato lordo delle imprese che hanno produzioni pericolose, nocive e ad alto rischio, già precedentemente definite alla lettera *b*) dell'articolo 4. Un altro apporto può provenire da leggi di settore, in particolare dalla normativa per il risanamento delle aree ad alto rischio ambientale.

Ai fini di un primo avvio, già per l'anno in corso, delle attività di riconversione e rilocalizzazione, il capitolo di bilancio di nuova istituzione viene dotato di uno stanziamento di 500 miliardi, mentre il prelievo sul fatturato lordo delle industrie a rischio viene fissato in prima istanza allo 0,5 per cento.

Una stima prudenziale del fatturato attuale delle industrie a rischio socialmente inaccettabile è, per l'anno in corso, di 100.000 miliardi di lire e quindi il prelievo, in tale ipotesi, è di 500 miliardi.

La dotazione iniziale del fondo per l'anno in corso risulterebbe di lire 1.000 miliardi salvo gli altri apporti di leggi di settore.

L'articolo 6 detta le norme per la stesura del programma previsionale e di attuazione.

Il programma copre un intervallo di tre anni ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, trasmesso al Senato e alla Camera dei deputati, alle regioni, ai co-

muni, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni di tutela dell'ambiente e di difesa dei consumatori e degli utenti.

Il successivo articolo 7 istituisce i comitati regionali organi per la conoscenza, l'analisi, la formulazione di proposte e per l'informazione ai lavoratori e ai cittadini.

I comitati regionali possono costituire società operative con la partecipazione della regione, dei comuni e, anche di capitale privato, anche in forma cooperativa, con il compito di prendere in carico i lavoratori precedentemente occupati, in caso di cessazione dell'attività in corso. Tale norma permette di garantire ancor meglio i lavoratori sulla solidità e sulla attuazione delle procedure di riconversione o rilocalizzazione.

L'articolo 8 detta le norme per l'avvio delle procedure stabilendo, tra l'altro, tempi certi e dando garanzia ai lavoratori del mantenimento del normale trattamento retributivo.

L'articolo 9 stabilisce la pubblicità delle delibere e delle procedure.

Colleghi, il dispositivo normativo che vi sottoponiamo per la discussione e l'approvazione non sarebbe completo se non vi fossero norme di attivazione popolare delle procedure di riconversione. Non è possibile negare che nei due decenni trascorsi si è potuta creare una diffusa coscienza della necessità di salvaguardare l'ambiente e la salute soltanto perché la spinta popolare, pacifica, ma decisa, ha messo in mora molti decenni di disattenzione, se non addirittura di connivenza, dei poteri pubblici verso i fenomeni di degrado ambientale.

Negare che le grandi battaglie ambientali siano state vinte dalla coscienza e azione di base, significa continuare a concepire lo sviluppo della nostra società come fenomeno elitario.

Non possiamo negare, di certo, che vi sia stato l'impegno civile di una parte del mondo scientifico e tecnico che non solo ha denunciato i mali, ma ha contribuito a sfatare la leggenda artatamente diffusa che tali mali fossero ineluttabilmente legati al cosiddetto « progresso », ma nes-

sun risultato sarebbe stato raggiunto se queste denunce scientifiche fossero rimaste nel chiuso dei laboratori e non si fossero giovate o, spesso, non fossero state precedute, dalla spinta della richiesta popolare che chiedeva un mondo più pulito e più sano.

Ed allora occorre istituzionalizzare l'espressione della volontà popolare fissando norme di convocazione e di svolgimento di consultazioni popolari.

Il risultato della consultazione deve essere tradotto nei pertinenti atti amministrativi dalle autorità territoriali competenti e quindi dal sindaco.

In questo modo si elimina qualunque equivoco sulla espressione della sovrana volontà popolare e sulla traduzione dei

risultati di tale espressione in atti concreti.

Colleghi, vi chiediamo una rapida considerazione e una altrettanto rapida approvazione di questa legge, sia per portare il nostro Paese al livello di civiltà effettivo richiesto dai cittadini di ogni parte in cui si è potuta manifestare la spinta a favore dell'ambiente e della salute, sia per aspirare con atti concreti a inserirci nel novero degli altri Paesi evoluti.

È certo, infatti, che il grado di civiltà e di evoluzione e di democrazia, è commisurabile con la capacità di risolvere i problemi concreti di salvaguardia dell'ambiente e della salute, nel rispetto, in via subordinata a tali problemi, delle condizioni di sviluppo economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni e campi di applicazione).

1. Si definisce come rischio socialmente inaccettabile quello di attività ad alto rischio, pericolose, nocive o a rilevante impatto ambientale, condotte con impianti inadeguati, o in siti che non siano conformi al risultato della valutazione di impatto ambientale o che riguardano prodotti che vengono esclusi per i loro effetti ambientali e sanitari, esclusione anche legata alle metodologie di smaltimento dei prodotti stessi dopo il loro impiego.

2. Ricadono nella disposizione della presente legge le seguenti attività:

a) attività produttive ad alto rischio indicate da tutti gli allegati della direttiva CEE n. 501 del 1982 concernente « rischi da incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ». Inoltre sono considerate attività produttive ad alto rischio tutte quelle che utilizzano come materie prime, semilavorati e prodotti finali, sostanze definite « pericolose » nelle Direttive CEE. Tale indicazione è aggiornata con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) attività a rilevante impatto ambientale elencate dalla direttiva CEE n. 337 del 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, tale definizione è integrata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità;

c) prodotti pericolosi, secondo la definizione CEE, e altamente nocivi, cioè quelli che nell'uso proprio o improprio siano sospetti cancerogeni, mutageni, teratogeni ed ecotossici o che possano de-

terminare accumuli negli ecosistemi dei quali non siano prevedibili le conseguenze e quelli che possono causare nel loro uso infortuni o danni gravi alle persone. Tale elenco è costituito da tutte le sostanze già dichiarate pericolose dalle Direttive CEE e nocive dalla Commissione nazionale per la mutagenicità e la cancerogenicità operante presso l'Istituto superiore di sanità in connessione con il corrispondente organismo CEE ed è aggiornato, anche su proposta della detta Commissione, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente.

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge è diretta ad avviare la riconversione o la rilocalizzazione delle attività produttive, inclusa la commercializzazione e la esportazione dei prodotti, definite nell'articolo 1.

2. È determinante che tali attività possano essere espletate con prodotti analoghi di minore pericolosità, nocività o rischio, oppure che si possa rinunciare ai prodotti senza sostituirli.

3. La riconversione viene effettuata garantendo il diritto al lavoro della manodopera impegnata nelle produzioni oggetto della riconversione stessa.

ART. 3.

(Modalità di intervento).

1. I progetti di riconversione o di rilocalizzazione approvati secondo le procedure definite nell'articolo 8, possono ottenere da parte del fondo istituito dall'articolo 5 un finanziamento fino alla copertura massima pari al 60 per cento del costo del progetto.

2. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 4, nell'approvare il progetto, delibera la percentuale dell'eventuale copertura dei costi avendo a riguardo la situazione economica dell'impresa documen-

tata nel progetto e convalidata, ove necessario, da una indagine esperita attraverso le fonti disponibili e delle responsabilità dell'impresa nell'inquinamento ambientale.

ART. 4.

(Istituzione del Comitato interministeriale per la riconversione e le attività alternative).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la riconversione e le attività alternative a quelle pericolose, nocive e ad alto rischio (CIRPA).

2. Il comitato ha il compito di:

a) costituire un Osservatorio nazionale permanente cui affluiscono i dati sui comparti produttivi oggetto della presente legge, rilevati semestralmente dagli osservatori regionali. I dati vengono gestiti da una banca dati istituita presso l'Istituto superiore della sanità, tali dati sono pubblici e devono essere messi a disposizione, salvo copertura dei costi, sia in chiaro, sia su supporto magnetico, di chiunque ne faccia richiesta. I dati sono anche quelli contenuti nei repertori individuati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*. Ai fini della copertura dei costi si provvede mediante versamento presso le tesorerie provinciali dello Stato. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede al reintegro di tali somme nel capitolo di spesa 4549 del bilancio di previsione dello Stato o in altro capitolo di equivalente imputazione che riguardi la diffusione della informazione anche per via elettronica;

b) istituire l'albo delle attività produttive e dei prodotti pericolosi, nocivi e ad alto rischio. Tale albo contiene:

1) le informazioni riportate dall'articolo 5 e dall'allegato V della direttiva CEE n. 501 del 1982;

2) gli indicatori produttivi, incluse le quantità di materie prime, semilavorati, prodotti intermedi e prodotti finali immagazzinati, acquistati e venduti per mese e per anni;

3) le attività di ricerca e sviluppo inclusa l'indicazione delle quantità di materie prime, semilavorati, prodotti intermedi e prodotti finali impiegati, per mese ed anno;

4) il numero degli addetti, suddivisi nelle singole produzioni e la loro qualificazione professionale;

5) l'elenco dei trasferimenti pubblici di risorse a qualsiasi titolo concessi siano essi fiscalizzazioni, agevolazioni, commesse, fondi di ricerca, o altri ancora;

6) l'impatto sociale, ambientale e occupazionale che deriva dalle attuali produzioni prese singolarmente e nel loro complesso, dal loro esaurimento e dalle nuove produzioni previste;

7) gli effetti cumulativi a livello di area e di bacino produttivo;

8) gli indicatori complessivi di settore per ogni singola produzione;

c) individuare nell'ambito delle attività produttive e dei prodotti compresi nell'albo di cui alla lettera b) le produzioni da sorvegliare, le produzioni e i prodotti per i quali siano necessarie modifiche del ciclo produttivo e normative d'uso al fine di ridurre drasticamente, oppure, ove possibile, annullarne la pericolosità, la nocività e il rischio; le attività produttive e i prodotti dei quali sia necessario prevedere il superamento in tempi determinati; le attività produttive e dei prodotti dei quali sia necessario interrompere immediatamente la produzione;

d) indicare, per ogni prodotto o attività produttiva di cui alla lettera c): le norme di sorveglianza; le modifiche dei cicli produttivi, i tempi e le norme per la realizzazione di queste modifiche, le norme per l'uso dei prodotti da introdurre; le norme e i tempi per il superamento dei prodotti, indicando: le misure da prendere al fine del perseguimento degli obiettivi indicati in materia di incentivazione e disincentivazione fiscale delle attività pericolose e nocive e delle riconversioni previste; gli obblighi, da colle-

garsi per le aziende individuate, in relazione a trasferimenti pubblici di qualunque genere; gli investimenti pubblici nella ricerca e gli indirizzi per la ricerca privata in particolare nei settori della individuazione di produzioni e prodotti alternativi a quelli da superarsi;

e) programmare, di concerto con i comitati regionali le priorità e la dimensione degli interventi per produzioni specifiche, per aziende e per aree dichiarate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, « ad elevato rischio ambientale »;

f) elaborare progetti specifici di riconversione e di produzioni alternative anche in collaborazione con istituti scientifici di ricerca pubblici, per settori, bacini, aziende e lavorazioni specifiche e per il reimpiego del personale occupato;

g) approvare progetti di riconversione o di produzioni alternative, proposti dai comitati regionali, avviandone le procedure di finanziamento e controllandone lo svolgimento rispetto alla rispondenza agli obiettivi occupazionali, sociali e ambientali prefissati, fino a loro completamento;

h) gestire il fondo nazionale per la riconversione e le produzioni alternative.

3. Il CIRPA collabora con i comitati regionali al fine di elaborare concrete soluzioni sul piano produttivo ed occupazionale per la riconversione parziale o totale di aziende e settori presenti nel territorio di competenza.

4. Il Comitato interministeriale è composto dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente, della sanità, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali, delle partecipazioni statali, da sei esperti nelle discipline attinenti le tematiche produttive e ambientali, scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica.

5. Il comitato elegge al suo interno il presidente. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il

segretario del comitato, stabilisce l'organizzazione e la retribuzione del personale e l'assunzione, anche temporanea, di consulenti, nonché le indennità da corrispondere ai componenti la commissione.

ART. 5.

(Fondo per la riconversione o la rilocalizzazione di attività a rischio socialmente inaccettabile).

1. È istituito il fondo per la riconversione e per l'avvio delle produzioni alternative.

2. La gestione del fondo è assicurata da una apposita sezione istituita presso l'Istituto mobiliare italiano.

3. Il fondo è finanziato attraverso:

a) un capitolo della legge di bilancio dello Stato che per l'anno 1989 è stabilito a lire 500 miliardi;

b) un prelievo sul fatturato lordo delle imprese di cui alla lettera b) dell'articolo 2, la percentuale di prelievo è stabilita annualmente dalla legge di bilancio dello Stato, per il 1989 essa è dello 0,5 per cento;

c) stanziamenti stabiliti da leggi di settore, in particolare quelle relative ai piani di risanamento delle aree ad alto rischio ambientale.

4. Il CIRPA, su proposta dei comitati regionali dispone:

a) il finanziamento parziale con l'ammontare massimo del 60 per cento del totale, sia sotto forma di contributi a fondo perduto, sia di prestiti a tasso agevolato, dell'avvio di produzioni alternative graduando l'erogazione nel corso della effettiva attuazione del piano ed in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali presenti;

b) il finanziamento a copertura delle retribuzioni erogate dalle aziende ai lavoratori parzialmente o totalmente inat-

tivi in conseguenza del processo di riconversione fino al loro reimpiego. Tale finanziamento può essere erogato con contributi diretti o con l'accensione di prestiti agevolati.

ART. 6.

(Programma previsionale e di attuazione).

1. Il CIRPA predispone un programma triennale, previsionale di attuazione che viene aggiornato annualmente.

2. Il programma triennale espone per la parte previsionale:

a) l'analisi delle trasformazioni tecnologiche e dei sistemi produttivi e dei prodotti in corso nei singoli comparti industriali, il conseguente prevedibile impatto ambientale, sociale, occupazionale e sui conti con l'estero;

b) le scelte di riconversione e di prodotto e di produzioni alternative, gli interventi collaterali al ciclo produttivo, che consentano di ridurre gli impatti ambientali e sociali negativi, da realizzarsi nel triennio;

c) gli effetti di tali interventi sulle realtà produttive e di mercato del comparto e in quelli collegati e sui conti con l'estero.

3. Il programma triennale per la parte attuativa enuncia:

a) gli orientamenti generali delle metodologie operative della riconversione con particolare riguardo alla riprogettazione degli impianti, alle trasformazioni normative e contrattuali, ai percorsi di riaddestramento e reimpiego dei lavoratori;

b) le priorità di intervento definite sia per settori produttivi, sia per aree regionali; questa ultima parte viene elaborata di concerto con i comitati regionali.

4. Il programma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è trasmesso ai comitati regionali, alle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei depu-

tati, alle regioni e ai comuni interessati, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di tutela dell'ambiente e di difesa dei consumatori e degli utenti.

ART. 7.

(Comitati regionali).

1. Presso ciascuna regione viene formato il comitato regionale per le attività a rischio socialmente inaccettabile.

2. I compiti di tale comitato sono:

a) costituire un osservatorio regionale permanente per la valutazione dell'impatto ambientale di ciascuna attività produttiva e degli effetti cumulativi sia a livello di unità produttiva, sia di bacino;

b) effettuare e aggiornare semestralmente il censimento delle attività produttive pericolose e nocive, incluse quelle belliche e nucleari, presenti sul proprio territorio ricomprese nell'albo nazionale, trasmettendo i dati dall'osservatorio nazionale;

c) esprimere parere obbligatorio sulle richieste di espansione, trasformazione, riduzione delle attività esistenti e costituzione di nuovi insediamenti produttivi sulla base di una valutazione di impatto ambientale, sociale e occupazionale;

d) informare i cittadini e i lavoratori interessati delle situazioni di disagio ambientale derivanti da lavorazioni pericolose, nocive e ad alto rischio, degli esiti delle lavorazioni, informare altresì delle procedure di riconversione previste per tali lavorazioni;

e) programmare le priorità e le dimensioni degli interventi di riconversione sia per singole produzioni specifiche, sia per bacini industriali;

f) richiedere al CIRPA un progetto di riconversione delle imprese operanti nel territorio di competenza cooperando alla sua realizzazione;

g) proporre al CIRPA il piano di riconversione prescelto per il suo finanziamento;

h) attivare le procedure obbligatorie di riconversione o di avvio di attività alternative in tutti i casi in cui vengano limitate od escluse talune produzioni in conseguenza di deliberati statali, regionali o comunali;

i) controllare, fino al suo completamento lo svolgimento del processo di riconversione e la sua rispondenza ad obiettivi occupazionali, ambientali e sociali prefissati;

l) costituire, in caso di cessazione delle aziende precedentemente esistenti, una società operativa con la partecipazione della regione e dei comuni interessati nonché di eventuale capitale privato, anche in forma cooperativa. Tale società ha il compito di prendere in carico i lavoratori già precedentemente occupati, di provvedere direttamente o tramite convenzione con una struttura pubblica alla formazione del personale interessato alla riconversione e alle nuove attività sostitutive, di procedere alla bonifica degli impianti dismessi.

3. I comitati regionali sono costituiti di sette membri nominati dai consigli regionali scelti sulla base di riconosciuta professionalità.

ART. 8.

(Avvio delle procedure di riconversione).

1. La richiesta di progetti di riconversione verso produzioni alternative viene inoltrata al CIRPA dai comitati regionali sulla base:

a) della procedura di iniziativa popolare di cui all'articolo 10;

b) di una richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali o di associazioni aventi lo scopo della tutela dell'ambiente o della salute, o di difesa dei di-

ritti dei consumatori e degli utenti, dalle amministrazioni comunali o regionali;

c) della richiesta di procedura volontaria di riconversione inoltrata dall'azienda;

d) dell'avvio di una procedura obbligatoria di riconversione attivata d'ufficio dagli enti che hanno proceduto alla dichiarazione di inagibilità della produzione esistente.

2. Il CIRPA deve fornire entro un anno dalla richiesta uno o più progetti operativi per l'avvio di produzioni alternative.

3. Il CIRPA esprime le proprie valutazioni su eventuali progetti presentati dalle aziende circa la loro rispondenza a criteri di impatto ambientale, sociale e occupazionale. I progetti elaborati ed esaminati dal CIRPA vengono trasmessi ai comitati regionali che esprimono il loro parere e le eventuali proposte di modifica entro due mesi dalla ricezione.

4. Nel caso venga attuata la procedura volontaria od obbligatoria di riconversione ed avvio di produzioni alternative, il Comitato regionale, dopo aver espresso un parere favorevole definitivo inoltra la richiesta di finanziamento al fondo per le produzioni alternative. L'avvio di una procedura di riconversione verso nuove attività produttive impedisce la vendita delle aree dismesse e sospende eventuali licenziamenti. Ove, in conseguenza della applicazione della procedura obbligatoria, l'azienda liquidasse la società e gli impianti questi verranno acquisiti al patrimonio pubblico.

5. Le attività alternative devono garantire il reimpiego eventualmente anche su più attività di tutti i lavoratori precedentemente occupati salvaguardandone i livelli retributivi e una qualificazione professionale equivalente a quella precedentemente raggiunta entro lo stesso ambito territoriale in cui si svolgeva la precedente attività, ai lavoratori parzialmente o totalmente inattivi in conseguenza del processo di riconversione e fino al loro reimpiego viene garantito il normale trattamento retributivo erogato

dal fondo ed anticipato dalla azienda o dalla società operativa di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 9.

*(Pubblicità delle delibere
e delle procedure).*

1. Ogni delibera del CIRPA e dei comitati regionali deve essere resa pubblica e comunicata ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, alle associazioni di tutela dell'ambiente, e di difesa dei consumatori e degli utenti, agli enti locali interessati, mediante comunicazione scritta individuale e alla cittadinanza mediante affissione pubblica.

2. Al momento dell'avvio della richiesta del progetto di riconversione e prima di assumere qualsiasi orientamento, sullo stesso viene effettuata obbligatoriamente una udienza pubblica conoscitiva alla quale partecipino i cittadini dell'area interessata dall'insediamento dell'impianto.

3. Vanno altresì informate le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dell'ambiente e di difesa dei consumatori e degli utenti le quali hanno tre settimane di tempo per presentare le loro osservazioni. Tali associazioni vanno altresì consultate prima di qualunque decisione in merito all'avvio del processo di riconversione o di produzioni alternative.

4. Il Comitato regionale recepisce i risultati dell'udienza pubblica, le osservazioni e i contributi degli enti locali, di singoli, di associazioni o di gruppi di cittadini inviategli entro un mese dalla pubblicazione.

ART. 10.

(Attivazione popolare della procedura di riconversione).

1. Quando in uno o più comuni venga richiesta con una petizione popolare sottoscritta da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto, con firme comunque autenticate, la convocazione di una consultazione popolare referendaria

avente per oggetto lo svolgimento o le modalità di svolgimento di determinate attività produttive pericolose, nocive, ad alto rischio o ad elevato impatto ambientale, il sindaco indice tale consultazione entro sei giorni dal ricevimento della richiesta fissandone la data entro novanta giorni della indizione. In tale *referendum* viene sottoposto agli elettori la risposta affermativa o contraria al quesito proposto dai presentatori della petizione.

2. Le modalità di svolgimento della consultazione referendaria vengono stabilite dal consiglio comunale con apposita delibera, sentito il comitato promotore della consultazione.

3. In caso di esito positivo della consultazione il sindaco effettua entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati gli atti amministrativi conseguenti. E segnala il risultato della consultazione al CIRPA chiedendo l'avvio di una procedura di riconversione di ricollocazione o di avvio di attività alternativa. Tale procedura sospende eventuali licenziamenti dei dipendenti delle aziende, i quali mantengono il diritto al trattamento retributivo goduto al momento della eventuale sospensione della attività, che deve essere anticipato dalla azienda e posto a carico del fondo di cui all'articolo 5. Le aree e gli impianti oggetto del *referendum* non sono trasferibili.

4. Il CIRPA entro centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 individua le proposte per il reimpiego dei lavoratori e le trasmette agli enti locali interessati.